

Commissione Trib. Prov. Lazio Roma, Ord., 23-09-2010, n. 271

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIAE DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:
Fortunato - Presidente
Relatore
Giudice
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Svolgimento del processo

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 22333/09 depositato il 17 luglio 2009 avverso cartella di pagamento n. (...) IRPEF + ILOR contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 T.M.G. Via G.C. 3 20125 M., difeso da: Avv. Massimo Castrucci Via Giovanni Cagliero 4 20125 Milano MI, proposto dai ricorrente: T.M.G. Via G.C. 3 20125 M., difeso da: Avv. Massimo Castrucci Via Giovanni Cagliero 4 20125 Milano MI, altre parti coinvolte: Ag. Ent. Direzione Provinciale Roma 2 Via Canton, 20 00144 Roma RM, avverso Cartella di pagamento n. (...) IRPEF + ILOR Sanzioni contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 T.M.G. Via G.C. 3 20125 M., difeso da: Avv. Massimo Castrucci Via Giovanni Cagliero 4 20125 Milano MI, proposto dal ricorrente: T.M.G. Via G.C. 3 20125 M., difeso da: Avv. Massimo Castrucci Via Giovanni Cagliero 4 20125 Milano MI, altre parti coinvolte: Ag. Ent. Direzione provinciale Roma 2 Via Canton, 20 00144 Roma RM.

La Sig.ra M.G.T., con ricorso del 17 luglio 2009, ha impugnato le cartelle di pagamento n. (...), relativa all'IRPEF, per l'importo di Euro.548,55 e n. (...) relativa all'ILOR per C. 34.186,04.

La Commissione Tributaria Centrale, con due sentenze ha dichiarato la legittimità degli accertamenti relativi all'Ilor per gli anni 1978 e 1979 a carico della "Carovana Facchini E. Fermi" e pro quota del socio R.T. relativi all'Irpef ed all'Ilor per gli stessi anni. Le imposte sono state ritenute a carico della ricorrente erede del Sig. R.T..

La ricorrente oppone il difetto di sottoscrizione, in quanto, la mancanza di sottoscrizione rende le cartelle nulle ed indica a sostegno della tesi difensiva, la sent. n. 63/09/09 della C.T.R. di Bari, che ha precisato che: "Le cartelle di pagamento emesse in relazione a ruoli consegnati prima del 1 agosto 2007 afflitte dal vizio di sottoscrizione sono annullabili, quelle, invece, successive al 1 luglio 2007 sono nulle per effetto di un inasprimento della sanzione, nullità, che il legislatore ha voluto imprimere alla medesima fattispecie" e sottolinea che non può ritenersi valida la sottoscrizione c.d. "a stampa" poiché' in base al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 qualsiasi documento della P.A. che sia generato con strumenti informatici o telematici, come le cartelle impugnate ed i rispettivi ruoli, deve essere sottoscritto esclusivamente con firma elettronica, digitale o autenticata, tale da consentire, a pena di inesistenza dello stesso atto, l'identificazione del sottoscrittore e l'immodificabilità dell'atto. La contribuente oppone, inoltre, il difetto di legittimazione passiva, in quanto le cartelle le sono state notificate in proprio e non nella qualità di erede, in realtà risulta obbligata nella sua qualità di coerede del padre e asserisce il difetto di motivazione, in quanto, le indicazioni riportate in cartella non sono sufficienti ad indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base delle pretese, ne' a consentire il diritto alla difesa ed in particolare, lamenta che le somme del "dettaglio addebiti" non sono verificabili nel calcolo, non sono indicate le aliquote applicate, non e' indicato il tasso d'interesse utilizzato, non sono indicati i termini iniziali e finali per il calcolo degli interessi, sono

richieste sanzioni non irrogabili agli eredi, non sono considerate le modalità di calcolo delle sanzioni, non è chiaro quale sia l'atto d'accertamento delle sanzioni.

La Sig.ra T. lamenta, inoltre, la carenza di motivazione dell'atto, in violazione dell'art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212 e precisa che la Corte costituzionale con l'ordinanza del 21 aprile 2000 n. 117 ha affermato che : "appare evidente che il rimettente ha omesso di considerare che l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi è ora in via generale imposto dall'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, la stessa Suprema Corte con la sentenza n. 18415 del 16 settembre 2005 ha affermato che. "alla cartella di pagamento devono ritenersi, comunque, applicabili i principi d'ordine generale per ogni provvedimento amministrativo, previsti dall'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ponendosi, una diversa interpretazione, in insanabile contrasto con l'art. 24 Cost."

La contribuente oppone, ancora, l'illegittimità del compenso di riscossione, poiché, nelle cartelle di pagamento impugnate, oltre alle imposte, agli interessi e alle sanzioni è stato richiesto il pagamento di "un compenso di riscossione" a titolo di remunerazione del servizio svolto dalla Soc. Equitalia Gerit, quest'importo, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999 è pari ad una percentuale dell'importo iscritto a ruolo da determinarsi, per ogni biennio, con decreto ministeriale ed attualmente è fissato nella misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 17 novembre, 2006. Quest'importo era inizialmente dovuto dal debitore solamente in caso di mancato pagamento della somma dovuta entro i termini di scadenza della cartella di pagamento, con le modifiche introdotte dal D.L. n. 262 del 2006 e' stato previsto che sia sempre dovuto, anche, se il pagamento della cartella avviene nel termine di sessanta giorni dalla notifica, in questo modo, se il pagamento è nei termini è dovuto il compenso del 4,65%, se invece il pagamento avviene oltre tale termine, il compenso è determinato secondo percentuali fissate in misura differente a seconda dell'ambito territoriale di appartenenza del contribuente. Il regime descritto non può trovare applicazione qualora i fatti imponibili risalgano ad un periodo d'imposta precedente rispetto alla data d'entrata in vigore del regime stesso, introdotto dall'art. 2 del D.L. n. 262 del 2006, entrato in vigore il 3 ottobre 2006. Le cartelle sono, pertanto, illegittime sia perché manca qualsiasi motivazione della pretesa in ordine al calcolo delle sanzioni, sia perché il sistema sanzionatorio tributario è caratterizzato dall'irretroattività delle norme che introducono pene più gravi per i contribuenti.

La ricorrente solleva l'incidente di costituzionalità con riferimento all'art. 3 Cost. e quindi del principio di uguaglianza, in quanto, in base ai criteri indicati, i compensi di riscossione sono diversi a seconda dell'ambito territoriale di appartenenza del contribuente e variano in base a circostanze indipendenti dalla condotta del contribuente, all'art. 53 Cost., in quanto la previsione dei compensi nella misura minima del 4,65% non è collegata ad alcuna capacità contributiva del contribuente, all'art. 97 Cost, ossia del buon andamento della P.A., in quanto, il compenso risulta dovuto in assenza di una qualsiasi attività dell'Agente di riscossione.

L'Agenzia delle Entrate di Roma 6, si è costituita ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992, presentando controdeduzioni, in data 19 ottobre 2009 ed opponendo che la cartella di pagamento impugnata deriva dall'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte appurate con avviso di accertamento relativo agli anni d'imposta 1978 e 1979.

L'Agenzia precisa che la sentenza della commissione Tributaria Centrale n. 515/23/2007 ha ritenuto fondato il principio dell'Ufficio, secondo cui la società ricorrente non poteva essere qualificata come una cooperativa di produzione lavoro, per l'assenza della corrispondente veste giuridica.

L'Agenzia ha proceduto al recupero degli importi decisi nei confronti dei soci, della società Carovana Facchini E. Fermi, ritenendoli responsabili per i debiti tributari della società, considerato che si tratta di società di fatto, a cui si applicano le norme riguardanti le società in nome collettivo e precisa che, ai sensi degli artt. 2267, 2291 e 2313 c.c. avendo tentato, infruttuosamente, di escutere il patrimonio di una società in nome collettivo per il soddisfacimento di crediti derivanti da obbligazioni tributarie, il regime di responsabilità illimitata e solidale dei soci, comporta che questi bene possono ricevere la notificazione del solo avviso di mora senza che debba preliminarmente notificarsi loro l'avviso di accertamento sul quale si fonda la pretesa erariale.

La responsabilità dei soci delle società di fatto, che sono equiparabili alle società in nome collettivo irregolari, e' solidale ed illimitata verso i terzi da parte di tutti i soci e non solo di coloro che hanno agito in nome della società, sussiste, pertanto, l'obbligo illimitato e solidale degli stessi in relazione ai debiti tributari della società e quindi, si manifesta legittima la pretesa di riscossione.

L'Agenzia oppone, inoltre, che le presunte irregolarità relative alla notifica devono essere ascritte esclusivamente al Concessionario del Servizio di Riscossione dei Tributi, in quanto, rientranti nell'ambito di competenza istituzionale di quest'ultimo, per quanto riguarda l'altra eccezione relativa alla mancata sottoscrizione ed alla conseguente nullità della cartella, precisa che nel complesso di norme del diritto tributario non e' rintracciabile una norma che imponga quest'obbligo, oppone, ancora, che la cartella di pagamento non puo' essere equiparata ad un atto amministrativo, che la sottoscrizione non e' un elemento essenziale dell'atto amministrativo e che lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni hanno indotto il legislatore a prevedere diverse ipotesi in cui gli atti amministrativi sono affrancati dalla firma del titolare dell'ufficio da cui promanano e che la firma autografa e' sostituita dall'indicazione a stampa nel documento prodotto dal sistema automatizzato, del soggetto responsabile.

L'Agenzia oppone, infine, che e' assolutamente irrilevante l'indicazione del responsabile del procedimento, in quanto, l'art. 7 della L. n. 212 del 2002 non ha previsto alcuna sanzione nel caso di omessa o incompleta indicazione degli elementi in esso contenuti.

Le controdeduzioni si concludono con la richiesta di rigetto del ricorso e di condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Motivi della decisione

La Commissione, considerato, che, la ricorrente ha sollevato l'incidente di costituzionalità e che sussiste la non manifesta infondatezza della questione sollevata, ritiene opportuno emettere quest'ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale per accertare la sussistenza o meno dell'incostituzionalità degli articoli indicati.

Il Collegio osserva che la ricorrente ha ritenuto illegittimo il c.d. "compenso di riscossione" poiché, nelle cartelle di pagamento impugnate, oltre alle imposte, agli interessi e alle sanzioni è stato richiesto il pagamento di quest'importo a titolo di remunerazione del servizio svolto dalla Soc. Equitalia Gerit. Il compenso, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999, e' pari ad una percentuale dell'importo iscritto a ruolo da determinarsi, per ogni biennio, con decreto ministeriale e che è attualmente fissato nella misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 17 novembre, 2006.

Quest'importo era inizialmente dovuto dal debitore, solamente in caso di mancato pagamento della somma dovuta, entro i termini di scadenza della cartella di pagamento, con le modifiche introdotte dal D.L. n. 262 del 2006 e' stato previsto che sia sempre dovuto, anche se il pagamento della cartella avviene nel termine di sessanta giorni dalla notifica, in questo modo, se il pagamento e' nei termini e' dovuto il compenso del 4,65%, se invece il pagamento avviene oltre tale termine, il compenso e' determinato secondo percentuali fissate in misura differente a seconda dell'ambito territoriale di appartenenza del contribuente. Il regime descritto non può trovare applicazione qualora i fatti imponibili risalgano ad un periodo d'imposta precedente rispetto alla data d'entrata in vigore del regime stesso, introdotto dall'art. 2 del D.L. n. 262 del 2006, entrato in vigore il 3 ottobre 2006. Le cartelle sono, pertanto, illegittime sia perché manca qualsiasi motivazione della pretesa in ordine al calcolo delle sanzioni, sia perché il sistema sanzionatorio tributario e' caratterizzato dall'irretroattività delle norme che introducono pene più gravi per i contribuenti.

La ricorrente solleva l'incidente di costituzionalità con riferimento all'art. 3 Cost. e quindi del principio di uguaglianza, in quanto, in base ai criteri indicati, i compensi di riscossione sono diversi a seconda dell'ambito territoriale di appartenenza del contribuente e variano in base a circostanze indipendenti dalla condotta del contribuente, ed infatti quest'interpretazione della legge introdurrebbe nel nostro ordinamento una discriminazione basata sull'appartenenza al territorio,

completamente in contrasto con il principio di uguaglianza formale e materiale voluta dal legislatore costituzionale e creerebbe un sistema di pretese fiscali estranee al principio di parità dei cittadini davanti alla legge riconoscendo, al contempo, all'Amministrazione Finanziaria un potere autoritativo eccessivo rispetto ai valori costituzionali, produrrebbe, inoltre, una disarticolazione dell'intero sistema fiscale lasciato all'arbitrio delle Agenzie, con riferimento all'art. 53 Cost., in quanto la previsione dei compensi nella misura minima del 4,65% non collegata ad alcuna capacità contributiva del contribuente, causerebbe una discriminazione tra i contribuenti producendo sia un danno diretto, in quanto, si vedrebbero privati del diritto a dosare la propria contribuzione in base al reddito, scegliendo in questo modo l'intensità delle proprie prestazioni lavorative, sia un danno indiretto, determinato dalla conseguente diminuzione della propria fiducia nel sistema fiscale, percepito non come strumento di sviluppo della collettività bensì quale elemento esclusivamente ostacolante il libero esercizio delle arti e dei mestieri, con riferimento all'art. 97 Cost, ossia del buon andamento della P.A., in quanto, il compenso risulta dovuto in assenza di una qualsiasi attività dell'Agente di riscossione, violando in questo modo sia il principio amministrativistico dell'imparzialità e della trasparenza delle scelte della P.A. sia il principio di natura civilistica ed applicabile all'Equitalia Gerit S.P.A. in quanto, appunto, soggetto privato della corrispettività delle prestazioni.

P.Q.M.

Considerata la non manifesta infondatezza della questione sollevata e la sua rilevanza, eleva l'incidente di costituzionalità, rinviando gli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Camera di Consiglio Roma, addì 23 settembre 2010.